

sta ragione applicabile ad un rapporto speciale come quello che intercorre tra l'Istituto e il Direttore generale, essendo tale rapporto estraneo tanto alla disciplina collettiva quanto alla disciplina della legge sull'impiego privato e demandato ad una regolamentazione autoritativa dell'Iute che non incontra alcuna limitazione nei contratti collettivi e nel diritto comune.

In secondo luogo, come è noto, il termine per la costituzione degli accantonamenti previsti dalla legge 1942 è tuttora aperto, essendo stato prorogato da una serie di disposizioni legislative, sicché non potrebbe mai parlarsi, per quanto riguarda il rapporto d'impiego del Puggioni, né di inadempimento da parte dell'Istituto ai relativi obblighi né di pretese che il Puggioni possa direttamente far valere nei confronti del Fondo per la liquidazione non corrisposta dall'Istituto; a parte poi che in ogni caso resterebbe sempre preclusa ogni sua azione da un provvedimento